



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER IL  
COORDINAMENTO UNIVERSITARIO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	10.03.1998; 21.11.2018
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	17.03.1998; 30.11.2018
DECRETO RETTORALE	378AG dd. 24.04.1998, 873/2019 dd. 13.11.2019
UFFICIO COMPETENTE	l'Unità di staff Offerta Formativa, Sist. Inf. e Convenzioni della Didattica

Data ultimo aggiornamento: 14 novembre 2019

*a cura dell'Ufficio Affari generali*

**Art. 1 – Istituzione**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento universitario per il Friuli-Venezia Giulia, costituito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento emanato con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 febbraio 1998, n. 39, che dispone in materia di sviluppo e di programmazione del sistema universitario.

**Art. 2 - Composizione del Comitato**

1. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore o da un suo delegato, dai Rettori pro-tempore delle Università di Trieste e di Udine e dal Direttore pro-tempore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste, nonché da due rappresentanti degli studenti.

2. Il Comitato si riunisce su iniziativa del Rettore di ciascuna Università, previa consultazione dei rappresentanti legali delle altre istituzioni universitarie interessate, ogni qualvolta sia necessario esercitare i compiti di cui al successivo art. 8.

**Art. 3 - Elezione componente studentesca**

1. L'elezione dei due rappresentanti degli studenti viene effettuata dalla componente studentesca del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riunita in seduta comune, all'interno di ciascuna sede universitaria.

2. Viene eletto un rappresentante degli studenti per la sede universitaria di Trieste e un rappresentante degli studenti per la sede universitaria di Udine.



3. Sono eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale. In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di corso, quindi il più giovane di età.
4. I rappresentanti degli studenti eletti durano in carica un biennio accademico e sono rieleggibili.

#### **Art. 4 - Modalità di convocazione del Comitato**

1. Il Rettore della sede amministrativa ospitante ha il compito di redigere l'ordine del giorno d'intesa con il Rettore dell'altra Università e con il Direttore della S.I.S.S.A. e provvede:
  - a) alle convocazioni;
  - b) alla Presidenza del Comitato;
  - c) alla designazione del Segretario verbalizzante;
  - d) alle altre esigenze organizzative.
2. Le convocazioni devono essere inoltrate presso la sede ufficiale di ogni membro almeno cinque giorni prima della data della riunione.
3. La seduta è valida se vi prendono parte i Rettori e il Direttore della S.I.S.S.A. I Rettori e il Direttore della S.I.S.S.A. possono delegare altri docenti a partecipare alle sedute in caso di impedimento.

#### **Art. 5 – Deliberazioni**

1. Salvo che non sia altrimenti disposto dalla legge, le delibere si intendono approvate se ottengono il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 6 – Verbalizzazione**

1. Di norma l'approvazione del verbale viene iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione del Comitato. Il verbale approvato viene trasmesso alle due Università e alla S.I.S.S.A. a cura dei rispettivi rappresentanti.
2. Copia del verbale viene trasmessa ai competenti uffici della Regione a cura del Rettore della sede amministrativa ospitante presso cui si è tenuta la riunione.

#### **Art. 7 - Sede amministrativa del Comitato**

1. La sede amministrativa ospitante del Comitato è fissata a turno presso ciascuna istituzione universitaria.
2. Le riunioni possono essere convocate, oltre che presso la sede amministrativa delle suddette Amministrazioni, anche in altra sede diversa dalle rispettive sedi legali.



3. Con autorizzazione del Presidente, se tecnicamente possibile e se viene garantita la collegialità della discussione e della decisione, può essere consentita la partecipazione alle sedute in via telematica.

#### **Art. 8 - Compiti del Comitato**

1. Il Comitato:

- a) esprime pareri motivati sulle proposte formulate dalle Università o di altri soggetti pubblici e privati relative alla programmazione del sistema universitario;
- b) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria;
- c) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di orientamento;
- d) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio;
- e) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente;
- f) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di utilizzazione delle strutture universitarie;
- g) provvede al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie**

- 1. Il presente Regolamento è approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Può essere modificato su proposta dei due terzi dei componenti il Comitato.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la vigente normativa.